



REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO

L'assemblea dei soci del 19 novembre 2015 ha approvato il seguente regolamento attuativo dello statuto, che entra in vigore il giorno stesso.

Regolamento

Art. 1 – Identità

(Omissis)

L'associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, democraticità della struttura, elettività, sovranità dell'Assemblea, gratuità delle cariche sociali rivestite dai rappresentanti dei soci eletti negli organi sociali, salvo il rimborso delle spese in relazione alle cariche conferite, previa delibera del Consiglio Direttivo, nei limiti delle previsioni di bilancio.

Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione

(Omissis)

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'associazione richiedente entro trenta giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta e le motivazioni del rigetto nel corso della sua prima riunione.

(Omissis)

Art. 3 – Diritti e doveri dei soci

(Omissis)

- allegare alla richiesta di iscrizione la documentazione obbligatoria, fissata dal Consiglio Direttivo;

(Omissis)

Art. 4 – Provvedimenti disciplinari, recesso, decadenza ed esclusione dei soci

(Omissis)

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'associazione di cui all'art. 6 dello statuto.

Inoltre, l'associato perde la sua qualità di socio qualora:

1. persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 8 dello statuto;
2. rimanga moroso nel pagamento della quota sociale a seguito di due solleciti e comunque entro il primo bimestre dell'anno successivo;
3. risulti assente per tre assemblee consecutive.

Nei casi suddetti il socio sarà destinatario di contestazione con preavviso di decadenza e/o esclusione ed invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni.

(Omissis)

Alla convocazione di un'Assemblea, il CSV provvederà a segnalare ai soci che non siano stati presenti alle ultime assemblee che un'ulteriore assenza attiverà nei loro confronti il procedimento di decadenza.

I soci per i quali è in atto un procedimento di decadenza/esclusione, benché invitati



all'assemblea, non hanno diritto di voto, essendo parte in causa.

Art. 5 – Assemblea dei soci

(Omissis)

La delega è valida se comunicata per iscritto da parte del Rappresentante Legale dell'associazione con allegato copia del documento di riconoscimento valido sia del delegante che del delegato.

(Omissis)

Art. 6 – Consiglio Direttivo

(Omissis)

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, per nessuna ragione, rappresentanti con legami di parentela fino al terzo grado o di affinità o di coniugio, nonché con legami di parentela con rappresentanti eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti e/o nel Collegio dei Garanti.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il personale dipendente dell'associazione e rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado con gli stessi.

(Omissis)

Art. 7 – Collegio dei Revisori dei Conti

(Omissis)

Per l'eleggibilità al Collegio dei Revisori dei Conti valgono le norme di cui al precedente art. 12. Il membro supplente interviene alle sedute in veste di uditore ed in caso di assenza o impedimento di un membro effettivo lo sostituisce nelle funzioni.

(Omissis)

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei Revisori dei Conti, per nessuna ragione, rappresentanti con legami di parentela fino al terzo grado o di affinità o di coniugio, nonché con legami di parentela con rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo e/o nel Collegio dei Garanti.

Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Revisori dei Conti il personale dipendente dell'associazione e rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado con gli stessi.

(Omissis)

Art. 8 – Collegio dei Garanti

(Omissis)

Per l'eleggibilità al Collegio dei Garanti valgono le norme di cui al precedente art. 12.

I membri supplenti intervengono alle sedute in veste di uditori ed in caso di assenza o impedimento di membri effettivi li sostituiscono nella funzione.

(Omissis)

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei Garanti, per nessuna ragione, rappresentanti con legami di parentela fino al terzo grado o di affinità o di coniugio, nonché con legami di parentela con rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo e/o nel Collegio dei Revisori dei Conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Garanti il personale dipendente dell'associazione e rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado con gli stessi.

(Omissis)

Art. 9 – Norme generali sugli organi sociali



Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica tre anni ed i soci componenti gli organi sociali non sono rieleggibili nello stesso organo sociale per oltre due mandati.

Si considerano i mandati decorrenti a partire dalle successive elezioni, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(Omissis)

Il nuovo membro inserito a copertura della vacatio resta in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentra automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

Il mandato del nuovo membro sarà considerato pienamente espletato a prescindere dalla sua durata.

(Omissis)

Art. 10 – Composizione delle liste

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale e verifica poteri sono vincolanti ed ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza unicamente per i soci effettivi compresi nella citata lista.

(Omissis)

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a un quarto degli eleggibili per il Consiglio Direttivo, pari a un terzo degli eleggibili per il Collegio dei Revisori dei Conti ed un numero di preferenze pari a un terzo degli eleggibili per il Collegio dei Garanti.

In caso di numero decimale maggiore o uguale a 0,5 si approssima per eccesso, mentre in caso di numero decimale minore di 0,5 si approssima per difetto, alla cifra intera più immediata.

(Omissis)